



**COMUNE DI PARMA**  
**SETTORE TRIBUTI**

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
**TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 23/09/2014

**Modificato con deliberazione CC n.48 del 22/07/2015**  
**Modificato con deliberazione di CC n.31 del 28/03/2017**  
**Modificato con deliberazione di CC n.11 del 26/03/2018**  
**Modificato con deliberazione di CC n.20 del 25/03/2019**

## INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ....</b>	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	3
Art. 4 - Soggetto attivo .. .. .	4
<b>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....</b>	4
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	4
Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria .....	5
Art. 7 - Superficie degli immobili .....	6
Art. 8 - Esclusioni dal tributo .....	7
Art. 9 - Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà .....	8
<b>TITOLO III – TARIFFE .....</b>	9
Art. 10 - Piano finanziario e costi di gestione - Competenze degli Enti .....	9
Art. 11 - Determinazione della tariffa .....	11
Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo .....	14
Art. 13 - Categorie di utenza .....	14
Art. 14 - Scuole statali .....	16
Art. 15 - Tributo giornaliero .....	16
Art. 16 - Tributo provinciale .....	16
<b>TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	17
Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio .....	17
Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche .....	17
Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche .....	19
Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali .....	22
Art. 21 - Riduzioni per la raccolta differenziata .....	24
Art. 21 bis – Altre riduzioni .....	25
Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni .....	26
<b>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....</b>	27
Art. 23 - Dichiarazione .....	27
Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni .....	28
Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario .....	30
Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento .....	31
Art. 27 - Riscossione .....	32
Art. 28 - Rimborsi e compensazione .....	32
Art. 29 - Riscossione coattiva .....	33

<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>33</b>
Art. 30 - Clausola di adeguamento.....	33
Art. 31 - Disposizioni transitorie .....	34
Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni ....	34
<b>ALLEGATO A</b> - Categorie di utenza .....	<b>35</b>
<b>ALLEGATO B</b> - Elenco di rifiuti ammessi alla procedura di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani .....	<b>36</b>
<b>ALLEGATO C</b> - Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani.....	<b>37</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo denominato TARI (tassa sui rifiuti) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), e stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito (ATO) di PARMA n. 11 del 29 novembre 2010 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al comma precedente.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del vigente Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato da ATO 2 e richiamato all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tassa/tariffa, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite rispettivamente agli allegati B e C del presente

regolamento. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione a rifiuto urbano.

3. Sono comunque esclusi all'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno del territorio comunale e quelli che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate con il servizio di raccolta, quali ad esempio:
  - a) materiali non aventi consistenza solida;
  - b) materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
  - c) prodotti fortemente maleodoranti;
  - d) prodotti eccessivamente polverulenti;
  - e) materiali eccessivamente voluminosi incompatibili con le frequenze/modalità del normale servizio di raccolta fornito dal Gestore nell'ambito dei Piani annuali;
  - f) rifiuti provenienti da demolizione e/o costruzioni edilizie, prodotti da attività diverse da quelle domestiche.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dei locali e aree assoggettabili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti finché queste condizioni permangono.
3. Il tributo è dovuto altresì per locali ed aree utilizzate o occupate anche se prive di servizi a rete attivi. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative;
  - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17, comma 2.

**Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 23 o i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione

iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali e aree a uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., che siano utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 7 - Superficie degli immobili**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. Fino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

5. Il calcolo da superficie calpestabile a catastale sarà applicato a seguito di rilevazione unitaria sul territorio. Ai fini del recupero/sanzioni anni pregressi, non saranno considerati scostamenti dipendenti dalla diversa metodologia di calcolo.

Parimenti gli eventuali recuperi/restituzioni per gli anni pregressi derivanti da eventuali accertamenti mediante attività straordinarie di bonifica e riallineamento della banca dati saranno comunque calcolati con il metodo di misurazione della superficie previgente e cioè con la calpestabile per gli anni pregressi.

#### **Art. 8 - Esclusioni dal tributo**

1. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra più unità immobiliari distinte;
  - c) le aree adibite a verde;
  - d) I plateatici di pubblici esercizi e le occupazioni di suolo pubblico, già soggetti a cosap, salvo i casi di cui al successivo art. 15.
  
2. Non sono, inoltre, soggetti alla Tari, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Presentano tali caratteristiche:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - d) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;

- e) le unità immobiliari sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - g) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli quali parcheggi dipendenti e clienti, aree uso pubblico adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
  - i) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi sono escluse dalla Tari le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree di parcheggio calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate;
  - j) i locali e le aree industriali o artigianali intercluse con apposite recinzioni alla presenza umana ove insistono impianti completamente automatizzati.
3. Non sono in particolare soggette a tariffa le superfici adibite a stalle per bestiame, le superfici adibite a ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola.
  4. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
  5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
  6. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art.1 comma 649 della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al successivo art. 20.

#### **Art. 9 - Agevolazioni socio assistenziali e di solidarietà**

1. L'agevolazione per il pagamento della TARI è prevista nei casi riconosciuti, nella misura e con le modalità, come specificato nei punti seguenti.
2. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali può accordare ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, l'esenzione dal pagamento totale o parziale della tariffa.

3. Il Comune può riconoscere la riduzione della tariffa TARI, relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività istituzionali:
  - a) alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni non governative di cui rispettivamente alle leggi n. 266/91, n.383/2000 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97 (ossia diverse dalle precedenti Onlus di diritto) che svolgono attività di utilità sociale a favore della collettività e non solo degli associati.
4. La riduzione può essere riconosciuta ai soggetti di cui ai precedenti comma 2 e 3, che, nel primo caso, risultano in carico ai Servizi Sociali e, nel secondo caso, che ne abbiano fatto richiesta al settore comunale preposto all'associazionismo, secondo quanto previsto nelle specifiche discipline procedurali approvate con determinazioni dei dirigenti competenti per materia.
5. Gli importi delle riduzioni previste dal presente articolo sono annualmente quantificate e inserite nel piano finanziario e, se a carico del bilancio comunale, inseriti negli interventi a tale scopo destinati. Gli importi così quantificati costituiscono il limite alle riduzioni riconoscibili ai beneficiari. Qualora gli importi stanziati per gli organismi di volontariato di cui al comma 3 si rivelino insufficienti, il dirigente competente ripartisce pro quota la somma disponibile.
6. In caso di mancata comunicazione di mutamento delle condizioni, in corso d'anno, l'agevolazione indebitamente goduta deve essere risarcita al Comune, che si riserva ogni azione anche per il recupero coattivo.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 10 - Piano Finanziario e costi di gestione - Competenze degli Enti**

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e terrà conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, canoni, tasse, tributi vari.
2. Detti costi, che risulteranno dal piano economico finanziario, potranno essere liquidati con modalità che saranno normate con apposito disciplinare.
3. Il tributo comunale riscosso va anche a copertura del costo dei servizi amministrativi della TARI (bollettazione, sportello, riscossione ordinaria e coattiva) che potranno essere esternalizzati con modalità da normare con apposito disciplinare.

4. I costi considerati dal Piano Economico Finanziario vanno determinati in base al tariffario annuale del servizio approvato da ATERSIR e il Piano Economico Finanziario sarà approvato annualmente da ATERSIR in quanto affidatario del servizio al Gestore.
5. Il piano finanziario, ai fini dei successivi atti del Comune per l'applicazione della tariffa ai cittadini e ai fini del pagamento del servizio al Gestore, sarà corredato di relazione illustrativa dei livelli quali-quantitativi del servizio per l'anno di riferimento, previa indicazioni da parte dell'Amministrazione comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Il Piano Economico Finanziario altresì riepiloga distintamente:
  - a) costo del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati;
  - b) costo gestione amministrativa della TARI;
  - c) eventuali recuperi e scostamenti di gettito anni precedenti, attivi o passivi;
  - d) accantonamento di integrazione economica della riscossione per costo della gestione contenzioso e non riscosso;
  - e) accantonamento per agevolazioni ed esenzioni da regolamento non diversamente coperti dal bilancio comunale;
  - f) la contribuzione ministeriale per le scuole e altre entrate.
7. Ai fini della determinazione del costo dei servizi che verranno svolti e fatturati dal gestore, sono da considerarsi unicamente le suddette voci a) e b). Dagli importi fatturati andranno detratti gli eventuali conguagli degli anni precedenti.
8. Per la determinazione della tariffa TARI va considerata la somma delle voci a), b), c) d), e) e f) ossia dei costi dei servizi resi, dell'accantonamento per gestione contenzioso e per sconti, nonché del contributo ministeriale per le Scuole Statali e il recupero costi di cui all'art.15 comma 2.
9. Eventuali scostamenti di gettito, di cui alla precedente voce c), potranno essere presi a riferimento per diminuire o aumentare la previsione dell'entità dell'accantonamento nel Piano Economico Finanziario.
10. Atersir, in applicazione della legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23 del 23 dicembre 2011, svolge le proprie funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è, in particolare, competente per:
  - fissare i costi unitari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in omogeneità fra i territori comunali della regione;
  - formalizzare l'affidamento del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti al soggetto gestore;
  - assumere le deliberazioni propedeutiche ai successivi atti deliberativi dei Comuni in materia di piani finanziari.

11. Il settore Ambiente e il settore Attività economiche dell'Amministrazione Comunale intervengono per:

- determinazione delle modalità e del costo del servizio raccolta rifiuti;
- supervisione tecnico amministrativa sull'affidamento di ATERSIR a Iren per il servizio svolto;
- determinazione dei coefficienti tariffari per le diverse attività e quantità di rifiuto da esse prodotto;
- proposta di atti di approvazione del Piano Finanziario con allegata relazione al piano finanziario;
- proposta di liquidazione delle fatture attinenti i servizi svolti da Iren.

12. Il Servizio Tributi dell'Amministrazione Comunale è competente per:

- previsione di stanziamento di bilancio;
- proposta atti deliberativi di approvazione del regolamento e piano tariffario della TARI;
- controllo applicazione della tariffa e accertamento dell'entrata da riscossione.

#### **Art. 11 - Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti  $k_a$  e  $k_b$ , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.

6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
  - a. La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
  - b. Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
  - c. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
  - d. Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
  - e. Il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
  - f. Il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
  - g. Il numero di sacchi minimi addebitati alle utenze non domestiche;
  - h. L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
8. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.

9. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota puntuale relativa a ritiri minimi previsti per i sacchi da 50 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai ritiri minimi previsti per i sacchi da 100 litri per le utenze non domestiche.
10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
11. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
15. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad usare esclusivamente i contenitori e dei sacchi forniti dal Gestore. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
16. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

## **Art. 12 - Periodi di applicazione del tributo**

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

## **Art. 13 - Categorie di utenza**

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  - a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, strutture assistenziali similari. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 23.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia di variazione presentata ed alle verifiche di ufficio.
  - c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per 1 componente con la riduzione del 30%.
3. Utenze non domestiche: Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.
- a) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dall'allegato A, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.I.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
  - b) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile della visura camerale.
  - c) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
  - d) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
  - e) Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.
  - f) Nei casi in cui, in applicazione dell'articolo 20 del presente regolamento, riguardante la determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e

speciali, non si applichino le riduzioni forfettarie di superficie, indicate nell'elenco delle categorie, i locali o le aree esterne residuali di un complesso unitario vengono assoggettate alla tariffa, sulla base delle attività effettivamente esercitate nei singoli locali o aree esterne, sulla base di specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. 158/99.

#### **Art. 14 - Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e conservatori di musica), resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art. 15 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la Tari in base a tariffa giornaliera, nei casi e con modalità di seguito specificate.
2. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile, da formalizzarsi con apposita deliberazione comunale, il Comune si rivale dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani ed assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve, all'obbligazione ed agli oneri relativi alla TARI.
3. In caso di manifestazioni temporanee o eventi occasionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero autorizzati dalla amm.ne comunale (Festival, Concerti, Luna Park, Circhi, Raduni ecc.) fatto salvo l'obbligo della pulizia finale già prevista da regolamento Cosap, il tributo giornaliero per la gestione dei rifiuti urbani sarà rapportato a quello annuale per i giorni di effettiva occupazione maggiorato del 100%.

#### **Art. 16 - Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della Tassa comunale.

#### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

##### **Art. 17 - Riduzioni per distanze o interruzioni prolungate del servizio**

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta o contenitori stradali messi a disposizione dal Gestore del servizio, nelle zone dove non è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta, la tariffa è applicata al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 ml calcolata dal confine di proprietà. Sono esclusi ai fini del calcolo delle distanze le strade private e comunque i percorsi non su suolo pubblico. Le riduzioni tariffarie si applicano a decorrere dalla data di richiesta previa verifica della sussistenza del diritto a tale riduzione.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

##### **Art. 18 - Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche**

1. Alle utenze domestiche non stabilmente attive si applica una riduzione della tariffa del 30%. A tal fine, per "utenze non stabilmente attive", si intendono le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, ad esclusione dei residenti AIRE di cui al comma 1.bis, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di occupanti, che viene fissato nella misura prevista all'articolo 13 del presente regolamento per:
  - abitazioni tenute a disposizione da residenti;
  - abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
  - alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, ad esclusione dei residenti AIRE di cui al comma 1.bis.

- 1.bis Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La suddetta riduzione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare di cui sopra, ove a loro volta non siano locate o date in comodato d'uso a terzi.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata, per tutte le utenze, incluse le utenze che già praticano il compostaggio domestico, alla presentazione di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente competente in materia di pianificazione di progetti atti alla prevenzione nella produzione di rifiuti. Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.
4. In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all'accesso degli incaricati alla predetta verifica da parte dell'utente, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, viene recuperata la tariffa indebitamente beneficiata dalla data di presentazione dell'istanza di riduzione per attività di compostaggio degli scarti organici, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. La quota variabile della tariffa è ridotta del 25% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

6. La superficie delle cantine ad esclusivo servizio di civile abitazione, la superficie per i locali di pertinenza di civile abitazione destinati a ripostigli, stenditoi, solai, soffitte e sottotetti, è ridotta del 50% solo per la parte fissa, nel rispetto dell'altezza minima di mt.1,50 sino alla completa attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147.
7. La tariffa è ridotta del 50% per le nuove abitazioni domestiche dove i servizi a rete (luce, acqua, gas) sono stati attivati solo per prove tecnologiche su dichiarazione della ditta costruttrice. Tale riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di tre (3) mesi.
8. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi. La riduzione non opera per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.

#### **Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche**

1. La tariffa della classe di attività corrispondente si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
5. La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati e i locali in ristrutturazione, ove a causa di tali lavori non sussistano i presupposti per l'occupazione dei locali, su presentazione di apposita documentazione rilasciata dall'ufficio preposto del Comune attestante l'inizio e la fine dei lavori e l'entità degli stessi.
6. La tariffa è ridotta del 50% per i fabbricati di attività non domestica, ove a causa di cessata o non ancora iniziata attività, non si svolga l'attività stessa. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione della

Camera di Commercio attestante l'inizio o la fine dell'attività. La riduzione potrà essere riconosciuta per un massimo di mesi 3 nel caso di inizio attività. La riduzione potrà essere riconosciuta anche in presenza di servizi a rete attivi (acqua, elettricità, gas) relativi alla stessa utenza.

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di riferimento:
  - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10 % categoria "Alberghi con ristorante"
  - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10 % cat. "Alberghi senza ristorante"
  - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10 % categoria "Ristoranti"
8. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze non domestiche con attività ed esercizi commerciali la cui attività sia danneggiata, a causa di effettiva interclusione, per una durata superiore a 3 (tre) mesi, dovute alla presenza di cantieri aperti per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche. Le interclusioni riferite alle singole utenze, devono essere certificate dal RUP dell'opera pubblica e approvate dalla Giunta Comunale prima della trasmissione al Servizio Tributi al fine della comunicazione al Gestore almeno 30 giorni prima della scadenza della rata a cui si riferisce la riduzione. In alternativa alle suddette modalità, la riduzione potrà essere riconosciuta nelle forma di rimborso a carico dei costi dell'opera pubblica nell'ambito del relativo procedimento. Parimenti dovrà essere comunicata al Gestore la data di cessazione di tale riduzione.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non operano per una durata dei lavori inferiore a 3 (tre) mesi e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione.
10. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione è riconosciuta ai soggetti che abbiano presentato dichiarazione al Gestore, redatta su modello predisposto e secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata dal dirigente comunale competente in materia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione.
11. In attuazione dell'art.1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari o altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata:

- si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.

12. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al soggetto Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Gestore.

13. In recepimento dell'articolo 4 del D.M. 3 Luglio 2017 n.142 "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna, che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale comportamento virtuoso, che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi "a perdere" con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione del 10% della parte variabile. La predetta riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
- Il valore della merce avente imballaggio "a rendere" deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.
- Per beneficiare della riduzione il titolare dell'attività deve presentare, a pena di decadenza, al soggetto Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare stesso, nella quale dichiara il diritto a beneficiare dell'agevolazione. Il soggetto Gestore (o il Comune) può effettuare verifiche e controlli, finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella dichiarazione di cui sopra; in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, viene recuperata la tariffa indebitamente beneficiata dalla data di presentazione della dichiarazione per beneficiare della riduzione.

**Art. 20 - Determinazione della superficie utile per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti speciali non assimilabili, ai sensi del regolamento di gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.
3. La parte di area dei magazzini, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati.
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, essa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, anche per la presenza di personale o per la particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	50%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici	

laboratori di analisi	65%
- industrie farmaceutiche	55%
- industrie alimentari	55%

5. Per i distributori di carburanti la tariffa è calcolata forfettariamente in ragione del 40% della superficie rimanente, calcolata al netto delle esclusioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, da riferirsi all'accesso – uscita dei veicoli, dall'area di servizio e di lavaggio automezzi. Sono commisurate separatamente i locali e le aree diversi da quelli relativi all'esercizio della distribuzione di carburanti e gli esercizi di lavaggio automezzi, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata.

6. Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo per anziani), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, di cui all'articolo 7 del presente regolamento, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, rispetto alla superficie metrica rilevabile di:

- ospedali.....	50%
- case di cura, poliambulatori .....	50%

Tenuto conto della particolarità del rifiuto assimilato prodotto e dei vincoli igienico-sanitari presenti nelle strutture sanitarie di cui sopra, la percentuale di sconto del 50 % del costo delle vuotature eccedenti le minime per Ospedali e del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime per Case di Cura, Poliambulatori e Case di riposo per anziani, viene applicata alla parte puntuale della tariffa, relativamente alle vuotature dei contenitori e/o al conferimento degli appositi sacchi adibiti alla raccolta della frazione residua.

7. Per le attività sopra citate, nonché per eventuali attività artigianali o industriali con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, il Funzionario responsabile del tributo applica la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

8. Per il calcolo della superficie imponibile verranno utilizzati i dati presentati dal contribuente negli anni precedenti e applicate le riduzioni di superficie già in essere, che

tengono conto dei criteri di cui sopra, salvo quanto stabilito dall'art. 23 in merito all'obbligo di dichiarazione.

9. Per le nuove attivazioni ovvero per eventuali richieste di variazione, la richiesta di riduzione, unitamente all'autocertificazione resa ai sensi di legge, ed alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati, deve essere presentata al Gestore, perentoriamente a pena di decadenza entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il Gestore che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie similari.
10. Il Gestore procede alla verifica delle superfici assoggettabili alla tariffa e può richiedere, in qualsiasi momento, al contribuente adeguata documentazione che dimostri l'avvenuto avvio al trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 21 - Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il Piano Economico Finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti riciclabili, ricevono dal sistema CONAI, così come dei proventi della vendita dei materiali recuperabili.
2. Annualmente sono definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30 % della quota variabile della Tari.
3. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati da provvedimenti di legge o da Regolamenti di gestione rifiuti a valenza territoriale di competenza di ATO o, in loro assenza, dal regolamento comunale, che dimostri, mediante attestazione di altro soggetto, che effettua l'attività di gestione dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto alla riduzione del tributo.

4. La riduzione del tributo per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo, è proporzionato alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati avviati al recupero nelle seguenti misure:
  - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente denominato Max valore assoluto totale (Kg./anno/mq.) della classe corrispondente riportato all'Allegato 5 C del presente Regolamento, recante i limiti quantitativi per l'assimilabilità, dei rifiuti speciali non pericolosi, a rifiuti urbani (come approvato da ATO 2 nell'ambito del vigente regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani); la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
  - b) la riduzione sopra descritta non può essere superiore al 50% della quota variabile del tributo calcolato secondo il D.P.R. 158/1999.
5. La riduzione tariffaria per rifiuti speciali che il soggetto dimostri di aver avviato al riciclo si applica mediante conguaglio all'atto di successivi pagamenti del tributo previa richiesta di riduzione da presentare entro il 31 gennaio, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati avvenuto nell'anno precedente, al Gestore del servizio. Le domande presentate oltre tale termine non sono accettate. Il Comune in collaborazione con il Gestore si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

**Art. 21 bis – Altre riduzioni**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL di Parma, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente comunale competente in materia di tributi.

3. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
4. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

**Art. 22 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono, tranne che nei casi previsti al precedente articolo 20 comma 6 (ospedali, case di cura e poliambulatori, case di riposo per anziani), sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.
2. La riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 21 (avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dall'art. 20 del presente regolamento.
3. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% della tassa dovuta.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 23 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 6 devono dichiarare su modello predisposto dal Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione. In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal

presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 24 - Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di affidamento della gestione del tributo, il dirigente dei Tributi del Comune sovrintende alle attività svolte dal Gestore, il quale designa il proprio Funzionario Responsabile del Tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti ordinari e di accertamento afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo viene indicato su ogni avviso.
3. Relativamente alla procedura di riscossione coattiva, il Soggetto gestore delle Entrate designa il proprio Funzionario Responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo secondo quanto previsto all'art. 7 precedente, può considerarsi quella calpestabile oppure quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. In caso di mancato versamento, anche parziale, di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il funzionario responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
7. In caso di omesso o parziale versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi pari al tasso legale d'interesse maggiorato di 3 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
13. Ai sensi del vigente Regolamento comunale delle Entrate, non si procede all'accertamento quando l'importo complessivamente dovuto per tributo, sanzione ed interessi per ogni anno d'imposta è inferiore a euro 17,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
14. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato all'attività.

15. L'utente è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi all'obbligo del ritiro del contenitore autorizzato per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

#### **Art. 25 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario**

1. Il Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
  - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
  - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota a scadenze mensili comunque entro e non oltre i quattro mesi successivi.
4. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
  - c) al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

## **Art. 26 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Il Funzionario responsabile indicato sull'avviso di accertamento, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli approvati dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
  - c) l'importo non può più essere rateizzato;
  - d) le sanzioni sono applicate per intero.

#### **Art. 27 - Riscossione**

1. I contribuenti per il versamento della TARI sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato, dal Gestore del Servizio Rifiuti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo almeno 20 gg. prima della scadenza di pagamento.
2. La TARI viene liquidata in due rate di acconto semestrali comprendente il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nella prima rata d'acconto viene liquidato l'importo relativo al primo semestre che, se non già approvate le tariffe dell'anno di riferimento, viene calcolato applicando la tariffa dovuta nell'anno precedente. Inoltre con la prima rata di acconto, viene conguagliato l'eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente.
4. Nella seconda rata viene liquidato l'acconto del secondo semestre con applicazione delle tariffe approvate per l'anno di riferimento e conguagliati eventuali importi positivi per il contribuente che non hanno trovato capienza nel dovuto della prima rata.
5. Le scadenze delle rate possono essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale.
6. La TARI non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro su base annua; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12,00 euro, il tributo viene liquidato nella rata successiva.
7. Il tributo giornaliero, di cui all'articolo 15, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4,00 euro su base annua.

#### **Art. 28 - Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile del Gestore, procede all'esame dell'istanza di rimborso e comunica al Servizio Tributi del Comune l'esito dell'esame stesso in tempo utile affinché il Dirigente del Servizio Tributi possa emettere il provvedimento di propria competenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune a titolo di tassa rifiuti, escluse le somme dovute a titolo di maggiorazione per i servizi indivisibili. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve avanzarne richiesta contestualmente alla domanda di rimborso. Il Comune/Funzionario Responsabile comunica, nel provvedimento di rimborso, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
7. Non si dà luogo a rimborsi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €17,00, conformemente al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali

#### **Art. 29 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità al DPR 602/1973 e altre disposizioni vigenti in materia.
2. Ai sensi del vigente Regolamento comunale delle Entrate, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, è inferiore a euro 17,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 30 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**Art. 31 - Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continua le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio all'entrata in vigore del regolamento la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

**Art. 32 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti sulle entrate degli enti locali, e pertanto, il presente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Il presente Regolamento modifica ed integra il precedente adottato dal Consiglio Comunale.

## ALLEGATO A - Categorie di utenza

### Utenze non domestiche

	<b>classi di attività</b>
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
1a	Scuole
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
11a	Enti pubblici
12	Banche e istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso sino a mq. 200, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sala giochi
31	(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - Ortofrutta sia al dettaglio che all'ingrosso superiori mq. 200,

### Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente familiare
Utenze domestiche con 2 componenti familiare
Utenze domestiche con 3 componenti familiare
Utenze domestiche con 4 componenti familiare
Utenze domestiche con 5 componenti familiare
Utenze domestiche con 6 componenti familiare ed oltre

## **ALLEGATO B - ELENCO DI RIFIUTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI**

- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) – Non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto in raccolta differenziata.
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); Sono esclusi gli imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze .
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette;
- accoppiati e poliaccoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di carta metallizzata e simili
- frammenti e manufatti di vimini e sughero
- paglia e prodotti di paglia
- scarti di legno non verniciati provenienti da falegnameria, trucioli,
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltro e tessuto non tessuto
- pelle e similpelle
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali , purché non polverosi , scarti materiali plastici allo stato solido
- rifiuti ingombranti
- imbottiture, isolanti acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi elastici e simili , non polverosi e/o a fibra
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere in materiale plastico, tessuto, legno
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri adesivi
- cavi e materiali elettrico in genere
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- scarti , non di origine animale, della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, cascina, sanse esauste e simili
- scarti e residui vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura ...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiature e simili)
- accessori per l'informatica con l'esclusione di rifiuti pericolosi

	<b>ALLEGATO C - LIMITI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI A RIFIUTI URBANI</b>	<b>MAX VALORE ASSOLUTO A SMALTIMENTO (KG./ANNO/MQ)</b>	<b>MAX VALORE ASSOLUTO TOTALE (KG./ANNO/MQ)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	1,95	6,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta parcheggi a pagamento	2,40	8,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,60	12,00
5	Stabilimenti balneari	2,40	8,00
6	Esposizioni, autosaloni	1,95	6,50
7	Alberghi con ristorante	6,90	23,00
8	Alberghi senza ristorante	3,90	13,00
9	Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, case di accoglienza	6,00	20,00
10	Ospedali	4,50	18,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici	6,00	20,00
12	Banche e istituti di credito	2,40	8,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,40	18,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,90	23,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	3,30	11,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,60	22,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	6,00	20,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,20	14,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,00	16,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,75	15,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,25	17,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,50	85,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,00	80,00
24	Bar, caffè, pasticceria	24,00	80,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,00	40,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,00	40,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, mercato ortofrutticolo sia all'ingrosso che al dettaglio	27,00	90,00
28	Ipermercati di generi misti	8,00	32,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	25,50	85,00
30	Discoteche, night club	6,90	23,00